

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA

Provincia di Messina

N° 18

del 16/07/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

[I.E.]

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC".

L'anno **DUEMILAQUATTORTICI** il giorno **16 (SEDICI)** di **LUGLIO** alle ore **18.30** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **prima convocazione** disciplinata dal comma I° dell'art.30 della L.R. 06/03/86 n. 9 esteso ai comuni dall'art.58 della stessa legge regionale, in seduta **ordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento, alla trattazione dell'argomento risultano presenti :

N°ord.	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	GRANATO	MARIAGRAZIA	PRESIDENTE	X	
2	CANNAVO'	CRISTINA	CONSIGLIERE		X
3	GIARDINA	DANIELA	CONSIGLIERE	X	
4	SCARPIGNATO	ANDREA	CONSIGLIERE		X
5	ORLANDO	DANIELE	CONSIGLIERE	X	
6	COSENTINO	DIEGO	CONSIGLIERE	X	
7	CURRENTI	FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
8	ABBATE	ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
9	FICHERA	GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
10	PAFUMI	ANGELA	CONSIGLIERE	X	
11	BLANCATO	GAETANO	CONSIGLIERE	X	
12	BARTUCCIOTTO	GIUSEPPA	CONSIGLIERE		X

Assegnati n.12 In carica n.12 Presenti n. 09 Assenti n. 03

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza la Dott.ssa Mariagrazia Granato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonia Cundari;

Partecipano il Sindaco Claudio Bartucciotto, l'Assessore Giuseppina Grillo, il Responsabile Area Urbanistica e Vigilanza Cosentino Michele e il Responsabile Area Amministrativa Lo Giudice Anna Maria.

Ai sensi dell'art.184, comma IV°, dell'O.A.EE.LL. vengono designati scrutatori i consiglieri:

Il Consigliere Capogruppo Abbate Roberto propone il prelievo dei punti posti all'ordine del giorno 6), 7) e 8), poiché propedeutici alla definizione del bilancio.

Entra il consigliere Andrea Scarpignato.

Presenti n.10 Consiglieri.

Si passa alla votazione per il prelievo dei punti 6), 7) e 8).

Presenti: 10 Consiglieri

Votanti: 10 Consiglieri

Favorevoli: ad unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

DELIBERA

di prelevare i punti 6), 7) e 8) per la relativa trattazione.

Entra l'Assessore Oliveri Mario.

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta e dei pareri favorevoli finanziario e del Revisore.

Entra il Revisore dei Conti, Dott. Santo Amoroso, durante la lettura della proposta e dei pareri favorevoli finanziario e del Revisore.

Entra la Dott.ssa La Torre, Responsabile dell' Area Finanziaria.

Il Consigliere Giuseppe Fichera evidenzia che preliminarmente occorre conoscere come si sono espresse le Commissioni.

Il Consigliere Blancato Gaetano eccepisce che la data per la convocazione delle Commissioni Consiliari va concordata.

Il Presidente del Consiglio riferisce che hanno letto la proposta, il regolamento, ne hanno discusso ed hanno espresso parere favorevole, senza altre decisioni.

Il Consigliere Giuseppe Fichera intende precisare che si stanno approvando tre regolamenti in uno che vanno ad istituire tre tasse.

Ricorda che l'esenzione IMU sulla casa concessa in comodato loro lo hanno proposto e ringrazia il Sindaco e la Dott.ssa La Torre che ne hanno preso atto.

E' una cosa di cui si avvantaggia la cittadinanza anche se proposto solo da loro.

Il livello delle tasse è al massimo, per cui si pone il problema per i cittadini per TARI e TASI, fermo restando che già l'IMU è al massimo e questi sono costi per la cittadinanza per cui bisogna perdere un po' di tempo per discuterne.

Ritiene che è stata negativa la mancata informazione alla cittadinanza a causa delle situazioni debitorie, per cui la cittadinanza se la prende.

Il Sindaco precisa che si tratta intanto di approvare il Regolamento, poi si parlerà delle tariffe, quindi suggerisce di votare prima il Regolamento.

Entra l'Assessore Currò Gaetano.

Il Presidente del Consiglio afferma che le scelte politiche sono legate ai pareri tecnici, quindi ritiene che debbano intervenire la dott.ssa La Torre e il Revisore dei Conti.

Ricorda che questo consiglio comunale ha deciso di non mandare il Comune in dissesto e si è fatta la procedura di riequilibrio, per cui alcune scelte sono consequenziali.

Il Consigliere Giuseppe Fichera dichiara, che fermo restando gli atti adottati in precedenza, si aggiungono tariffe nuove a quelle già votate.

Quindi occorre valutare tutti in modo oculato la situazione.

La Dott.ssa La Torre spiega che la legge di stabilità 2013 ha istituito una nuova imposta Comunale, la IUC, inglobando l'IMU, la TARI, (ex TARES) e la TASI (ex 0,30 su TARES versata allo Stato).

La Legge prevede alcune riduzioni tariffarie.

Il Regolamento è un atto propedeutico per la determinazione delle tariffe da applicare.

L' IMU riassume quello che era già stabilito, ma è stata inserita per recepire le normative emanate dallo Stato e in particolare sulle abitazioni principali.

Il regolamento ha recepito l'esonero per le abitazioni in comodato d'uso a parenti in linea diretta.

La TARI non riprende i criteri TARSU, ma fa riferimento a due criteri: composizione dei nuclei familiari ed estensione dei fabbricati.

Essendo il servizio gestito dall'ATO, ogni Comune deve recepire il PEF. predisposto dall'ATO stessa.

Fa presente che il Titolo II disciplina l'IMU e riepiloga a tal fine i contenuti delle norme del regolamento, riferendo in particolare sull'art.8.

Il Revisore a tal proposito (art. 8) precisa che nella prima stesura ha decorrenza dal 1° gennaio, anche se slittano i termini.

La Dott.ssa La Torre prosegue riferendo sulla disciplina della dichiarazione.

Chiarisce la definizione di immobili, la base imponibile, il tutto secondo le indicazioni di legge, le esenzioni, le scadenze dei versamenti.

Entra l'Assessore Oliveri Michele.

Il Consigliere Giuseppe Fichera chiede la delibera di Giunta Municipale del 2013 relativa alle aliquote IMU per verificare le diversificazioni tra abitazione principale, seconda casa, attività produttive e l'introito.

La Dott.ssa La Torre chiarisce che ci sono stati 155.000,00 euro di incasso nel 2013, derivanti ad altri immobili diversi dall'abitazione principale.

Il Consigliere Giuseppe Fichera vorrebbe conoscere la diversificazione tra le diverse tipologie di immobili, per non gravare le sole abitazioni e non le attività produttive che hanno un guadagno, in modo da capire se si può incidere sulle altre tasse.

La Dott.ssa La Torre spiega che tutto si versa allo Stato senza distinzioni e poi lo Stato riversa le somme al Comune.

La Dott.ssa La Torre e il Revisore affermano che le verifiche sulle categorie D le fa lo Stato, non può farle il Comune

(per capannoni, attività industriali).

Verrà il momento in cui lo Stato demanderà al Comune la verifica delle categorie, quando manderà gli F 24, quindi si farà il versamento.

L'Ufficio si dovrà organizzare basandosi sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Il Presidente del Consiglio dà notizia delle aliquote adottate dal Consiglio Comunale nel 2013.

La Dott.ssa La Torre prosegue con l'illustrazione del Regolamento in ordine alla TARI, entrata di natura tributaria.

Illustra le definizioni, i soggetti passivi, le aree scoperte, le esenzioni, le tariffe.

Il Consigliere Giuseppe Fichera chiede del PEF dell'ATO 2013 e 2014.

Il Sindaco precisa che questo fa parte del punto successivo.

Il Revisore dei Conti precisa che il regolamento è un fatto astratto che dà le norme su come procedere ma non ha nulla a che fare con la determinazione delle tariffe.

La Dott.ssa La Torre precisa che il regolamento definisce i criteri sotto il profilo giuridico, sotto l'aspetto economico si procede con la determinazione delle tariffe.

Il Revisore dei Conti dichiara che il D.Lgs. 158/99 ha determinato i criteri che si approvano oggi che conducono alla copertura del costo del servizio.

La Dott.ssa La Torre procede con la parte TASI del regolamento, specificando che sono individuati i servizi indivisibili, mentre il Consiglio Comunale annualmente può definire i costi. Riferisce sui soggetti tenuti al pagamento.

Il Consigliere Andrea Scarpignato dichiara che si sta attraversando un periodo in cui lo stato stesso è in confusione.

Con il Regolamento non si fa altro che prendere atto delle normative.

Evidenzia che si è detto che dal 2012 anche l'incasso dell'eolico (cat. D) va allo Stato, mentre prima andava al Comune.

La Corte dei Conti ha stabilito che i recuperi dei ruoli fino al 2012 una volta recuperati, vanno al Comune.

Nella delibera di bilancio 2013 i consiglieri hanno evidenziato alla Giunta alcune cose da attenzionare, compresa la rata da pagare in conseguenza del piano di riequilibrio.

Anche il revisore ha fatto delle raccomandazioni tecnico-politiche.

Allora tutti hanno evidenziato alcune iniziative da intraprendere, tra cui incentivare la riscossione, l'acquisto area PIP, il ticket Gole Alcantara e il contenimento delle spese.

Era anche demandato agli uffici di dare informazione ai cittadini e quindi anche di predisporre dei manifesti.

Occorre formare il personale dell'Ufficio Tributi.

Quindi raccomanda tutte queste cose all'organo esecutivo.

Precisa che sono riportati nei punti 6) e 7) del deliberato del bilancio di previsione 2013.

Quindi raccomanda la comunicazione ai cittadini, in quanto fondamentale, dato che i cittadini hanno sempre pagato, almeno al 70% e invita l'Ufficio Ragioneria a fare attività di recupero dell'evasione nei confronti di chi non paga.

Il Consigliere Giuseppe Fichera invita, prima che entri in vigore la TASI, a fare un volantino informativo per la cittadinanza.

Si passa alla votazione della proposta.

Presenti: n. 10 Consiglieri

Votanti: n. 10 Consiglieri

Favorevoli: unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi i vari interventi;

Acquisiti i pareri di legge;

Preso atto della votazione effettuata in merito

DELIBERA

di **APPROVARE** la proposta di deliberazione, ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio propone di votare l'immediata esecutività dell'atto.

Si passa alla votazione dell'immediata esecutività.

Presenti: n. 10 Consiglieri

Votanti: n. 10 Consiglieri

Favorevoli: unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della votazione espressa in merito per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Consiglio Comunale fa una pausa di cinque minuti alle ore 20.50.

Dalle ore 21.00 i lavori vengono ripresi.



COMUNE DI MOTTA CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA



Piazza Croce, 1 98030 Motta Camastra (ME) - Tel. 0039 - 0942-985007 Fax. 0039 - 0942-985363
Site internet: www.comunemottacamastra.gov.it PEC: protocollo@pec.comunemottacamastra.gov.it - P. IVA 00336470836

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE : IL SINDACO

OGGETTO:

Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;



Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che la Legge di Stabilità 2014 apre la possibilità di concedere - ai fini IMU - l'agevolazione prevista per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado in base alle disposizioni previste dal punto 3) del comma 707 della Legge 147/2013.

Dato atto, a tale proposito, della decisione dell'Amministrazione di voler concedere tale possibilità secondo limiti e parametri che saranno oggetto di disciplina regolamentare

Vista la deliberazione di G.M. n°79 del 10.07.2014 di approvazione schema di regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;



Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D.M. del 29 aprile 2014 che differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale dell'approvazione del regolamento;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Motta Camastra, 10.07.2014

**IL PROPONENTE
IL SINDACO
(BARTUCCIOTTO CLAUDIO)**



Bartucciotto Claudio





COMUNE DI MOTTA CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA



Piazza Croce, 1 98030 Motta Camastra (ME) - Tel. 0039 - 0942 - 985007 / Fax. 0039 - 0942 - 985363
Sito internet: www.comunemottacamastra.gov.it E-mail: area.finanziaria@comunemottacamastra.gov.it - P. IVA 00336470836

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 48/1991

Parere del Responsabile dell'Area Finanziaria

Si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile.

Motta Camastra Li, 10-07-2014



Il Responsabile Area dei Servizi Finanziari

(Dott.ssa La Torre Angela)



PEC
DOTT. AMOROSO SANTO
REVISORE CONTABILE
Via Libertà, 56 - 90100 Lascari (PA)
Tel/fax 0921.911639
e-mail: amorososanto@libero.it
pec: amorososanto45@pec.it
C. F. MRSSNT45T03E459W
P. IVA 05732400824

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA (ME)
PROTOCOLLO GENERALE
N. 4118
DEL 11 LUG. 2014

Conto

Al Presidente del
Consiglio Comunale

E, p. c. Al Signor Sindaco

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC".

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 25/02/2014 lo scrivente è stato eletto Revisore dei Conti del Comune di Motta Camastra per il triennio Febbraio 2014/Febraio 2017;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/07/2013 con cui è stato approvato il "Piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000 come inserito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge n. 213/2012";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2013, con cui è stato modificato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale a seguito di richiesta di elementi integrativi e chiarificatori ai fini dell'istruttoria del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale;

VISTA la proposta in oggetto sottoposta a questo organo di revisione economico-finanziaria per acquisire il parere, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) numero 7) del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.;

PRESO ATTO del parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Area Finanziaria e Personale;

VISTO l'art. 1 commi 639-731 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC".

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


VISTI i principi contabili per gli enti locali emanati dall' Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, all'approvazione del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"**.

Lascari, 10/07/2014

L'Organo di Revisione
(Dott. Santo Amoroso)



COMUNE DI MOTTA CAMASTRA

Posta Elettronica cod. 2073 del 10.07.2014 (18:02:26)

PROTOCOLLO n.0 / 0 (Arrivo)

Mittente: amorososanto45@pec.it

Destinatario: protocollo@pec.comunemottacamastra.gov.it

OGGETTO

Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC".

TESTO

Al Presidente del Consiglio Comunale E, p. c. Al Signor Sindaco In allegato parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria. Dott. Santo Amoroso Via Libertà, 56 90100 Lascari (PA) Cell. 348/7220304 P. IVA 05732400824

----- Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente amorososanto45@pec.it

ACCETTAZIONI / CONSEGNE

ALLEGATI

- parere_organo_di_revisione_-_regolamento_iuc.jpg

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma come segue:

Il Presidente
F.to Dott.ssa Mariagrazia Granato

Il Consigliere anziano
F.to Giardina Daniela

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonia Cundari

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Motta Camastra, li 01/09/2014



Il Segretario Comunale

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato/sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ N. Reg. _____

Li _____

L'impiegato addetto
F.to Sig.ra Monte Biagina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Cundari

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno I.E.

Li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonia Cundari

Trasmessa copia all'Ufficio _____

Li _____

Il Resp. Ufficio Segreteria



COMUNE DI MOTTA CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA



Piazza Croce n. 1 - 98030 Motta Camastra (ME) - Tel. 0942 985007 - Fax 0942 985363
Site internet www.comunemottacamastra.gov.it - E-mail: area.finanziaria@comunemottacamastra.gov.it

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"IUC"

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. _____
Del _____



"Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara"

INDICE

Titolo I

Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Art. 3 - Soggetto attivo

Art. 4 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC".

Titolo II

Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

Art. 5 – Disciplina IMU

Art. 6 – Soggetto attivo

Art. 7 – Presupposto del tributo

Art. 8 – Abitazione principale – Assimilazione

Art. 9 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

Art. 10 – Soggetti Passivi

Art. 11 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

Art. 12 – Base imponibile delle area fabbricabili

Art. 13 – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico – artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

Art. 14 – Aliquote e detrazioni

Art. 15 – Detrazioni per l'abitazione principale

Art. 16 – Esenzioni

Art. 17 – Quota statale del tributo

Art. 18 – Versamenti

Art. 19 – Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

Art. 20 – Dichiarazione

Titolo III

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 21 – Disciplina TARI

Art. 22 – Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 23 – Soggetto attivo

Art. 24 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 25 – Soggetto passivo

Art. 26 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo

Art. 27 – Locali trazioni

Art. 28 – Esclusione dell'obbligo di conferimento

Art. 29 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 30 – Superficie degli immobili

Art. 31 – Scuole statali

Art. 32 – Produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani – riduzioni superficiali

Art. 33 – Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti

Art. 34 – Determinazione della tariffa



- Art. 35 – Piano Finanziario
- Art. 36 – Articolazione della Tariffa del Tributo
- Art. 37 – Tariffa per le utenze domestica
- Art. 38 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 39 – Decorrenza del tributo
- Art. 40 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 41 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 42 – Zone non servite
- Art. 43 – Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 44 – Cumulo riduzioni
- Art. 45 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
- Art. 46 – Tributo giornaliero
- Art. 47 – Tributo Provinciale
- Art. 48 – Riscossione

Titolo IV

Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)

- Art. 49 – Disciplina TASI
- Art. 50 – Presupposto impositivo
- Art. 51 – Soggetti passivi
- Art. 52 – Immobili soggetti al tributo
- Art. 53 – Periodi di applicazione del tributo
- Art. 54 – Determinazione della base imponibile
- Art. 55 – Aliquote del tributo
- Art. 56 - Detrazioni
- Art. 57 – Servizi indivisibili e relativi costi
- Art. 58 – Versamento del tributo

Titolo V

Disposizioni comuni

- Art. 59 - Dichiarazione
- Art. 60 – Dichiarazione TARI
- Art. 61 – Rimborsi e compensazione
- Art. 62 – Funzionario Responsabile
- Art. 63 – Verifiche ed accertamenti
- Art. 64 - Sanzioni
- Art. 65 – Accertamento con adesione
- Art. 66 – Riscossione coattiva
- Art. 67 – Rateizzazioni
- Art. 68 – Importi minimi
- Art. 69 – Trattamento dei dati personali
- Art. 70 – Norma di rinvio
- Art. 71 – Entrata in vigore e norme finali



TITOLO I^A

Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (di seguito "I.U.C.") ai sensi dell'art.1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n°147. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC di seguito regolamentata si compone:

- Dell'imposta comunale sugli immobili (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili;
- Della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene disciplinata l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC" nel Comune di Motta Camastra e concernente:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto concerne l'IMU: si rinvia alle disposizioni contenute nel Titolo II^A del presente regolamento;

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti;



3. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Motta Camastra per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le aliquote IMU:

in conformità ai vincoli ed ai limiti stabiliti dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

b) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso

c) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.



TITOLO II^A

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 5 – Disciplina IMU

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Motta Camastra dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 6 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Motta. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Motta in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Art. 7 - Presupposto del tributo

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché



al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 8 – Abitazione principale – Assimilazione

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale unitamente al proprio nucleo familiare, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. L'assimilazione all'abitazione principale come sopra precisata è soggetta alle seguenti condizioni:
 - presentazione all'Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la concessione in comodato gratuito dell'alloggio al parente con l'analitica indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti;
 - intestazione al parente delle utenze dei pubblici servizi (smaltimento rifiuti, acqua, energia elettrica, gas, telefono) relative all'abitazione concessa in uso gratuito, escluse le utenze relative a più unità immobiliari o condominiali.
3. Per le predette unità immobiliari la decorrenza dell'applicazione dell'assimilazione è così determinata:
 - a) qualora la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà avvenga entro il termine previsto per le denunce di variazioni IMU riferite all'anno in cui si sono verificate le condizioni richieste, l'applicazione decorrerà dalla data in cui tali condizioni sussistono;
 - b) qualora la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà avvenga oltre tale termine :
 - b1) se la dichiarazione sostitutiva è presentata entro il termine annuale previsto per le denunce di variazione IMU, la nuova definizione dell'immobile decorre dal 1^a gennaio dell'anno d'imposta precedente la presentazione della dichiarazione;
 - b2) se la dichiarazione sostitutiva è presentata oltre il termine annuale previsto per le denunce di variazione IMU, la nuova definizione dell'immobile decorre dal 1^a gennaio dell'anno d'imposta in cui avviene la presentazione della dichiarazione.
4. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
5. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 9 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area



occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

Art. 10 - Soggetti Passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;



- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Art. 11 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

Art. 12 - Base imponibile delle Aree Fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;

La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro il termine della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni ; in presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

3. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.



4. Il valore delle aree/fabbricati deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

- a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a contro dedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile/fabbricato dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
- b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

Art. 13 – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art. 14 – Aliquote e Detrazioni

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.



2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Art. 15 - Detrazioni per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Art. 16 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, di cui alle seguenti lettere:

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 – bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;



- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati elusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 17 - Quota Statale del Tributo

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.



4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 18 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 6,00.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 19 – Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente



indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni d'imposta 2013 e successivi le predette regolazioni sono effettuate in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni contabili, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, che disciplina gli erronei versamenti concernenti i tributi.

Art. 20 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto



ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali, così come stabilito dal comma 719, art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n°147, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

5. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui al comma 1, anche in via telematica, seguendo le modalità previste dal citato comma 719 della Legge n°147/2013.



TITOLO III^A

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 21 – Disciplina TARI

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 a 705 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi inerenti la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui ai commi 641 e ss dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, salvo quanto stabilito dal successivo art. 22, comma 3.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 22 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, e dal Regolamento gestione rifiuti approvato con Delibera di Consiglio n. 4 del 08 Febbraio 2006, nonché dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. A) del Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152:
 - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
 - b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;



d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti nelle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

Art. 23 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 24 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

3. Per *utenze domestiche* si intendono tutte le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze e la mancanza di arredo o la disattivazione temporanea dei pubblici servizi non costituisce condizione sufficiente per considerare l'immobile non suscettibile di produzione di rifiuti;

4. Per *utenze non domestiche*, si intendono le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Le utenze non domestiche si considerano suscettibili di produzione di rifiuti in presenza di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o, comunque, in caso di uso di fatto.

Art. 25 – Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la TARI dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.



4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 26 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

Si intendono per:

➤ *locali*, tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, compresi portici, loggiati e simili che costituiscono una estensione stabilmente e strutturalmente coperta dell'immobile, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

I locali soggetti a tributo sono considerati, a titolo esemplificativo:

- a) tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, soffitte, mansarde, cantine, portici, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio, rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc.. Per quanto attiene i portici, gli stessi sono soggetti a tariffa se la loro conformazione è idonea ad un uso diverso dal mero passaggio;
- b) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
- c) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- d) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie,
- e) tutti i negozi, qualsiasi sia la merce ivi venduta;
- f) tutti i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, anche se l'attività è svolta mediante edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- g) tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- h) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- i) tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- j) tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di auto servizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- k) tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere,
- l) tutti i locali nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.



m) per i locali adibiti ad attività sportive sono computate solo le superfici degli spogliatoi, delle tribune, gradinate e simili, degli uffici, delle biglietterie e dei punti di ristoro.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

➤ *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale ai sensi del comma precedente come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, salvo quanto previsto dal successivo art. 26;

Si considerano aree scoperte, ai fini dell'autonoma applicazione del tributo, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che si trovano con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Le aree soggette a tributo sono considerate, a titolo esemplificativo:

a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;

b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);

d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica Amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;

f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);

g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili;

h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Art. 27 – Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

a) unità immobiliari adibite a civile abitazione comunque privi di mobili, suppellettili, impianti od attrezzature e sprovvisti di allacciamenti ai servizi pubblici di rete (utenze idrica ed elettrica,



fornitura di gas, telefonica o informatica) ma restano soggette alla TARI in caso di semplice disattivazione dei contratti;

- b) le superfici, ubicate in aree scoperte o locali, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, silos. Per i citati locali vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione, se antecedente. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza;
- e) le unità immobiliari in stato di inagibilità, debitamente dichiarate tali anche ai fini dell'Imposta municipale propria;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 m;
- h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non accessibili;
- i) edifici o loro parti adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie e simili);
- j) le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come posti auto coperti non esclusivi, androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento di carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

- l) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazione quali, a titolo di esempio, posti auto scoperti, giardini, parchi, cortili, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. L'Ufficio tributi può richiedere una documentazione integrativa per la verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate (documentazione fotografica, ecc..). La mancata produzione di tale documentazione integrativa comporta la normale applicazione della TARI.



5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo a partire dall'anno in cui è ipotizzabile che si sia verificato il primo conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 28 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di uno Stato estero.

2. Si applicano i commi 2° e 3° dell'art. 27 e, nel caso di accertato utilizzo di locali ed aree, il comma 4° del medesimo articolo.

Art. 29 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e chiaramente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 23, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette alla TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura: quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente ai locali ed alle aree per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando un abbattimento pari al 50%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché specificare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;



b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.

Art. 30 – Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504;
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta da parte dell'accertatore tributario.
Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 31 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto al Comune per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, elementari, secondarie inferiori, istituto professionale alberghiero) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente viene sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 32 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i



relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Tipografie – Stamperie - Vetriere	30%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	15%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	15%
Distributori di carburante	15%
Lavanderie e tintorie	15%
Officine lavorazione metalli	20%
Ambulatori medici e dentistici	10%

3. Ai fini del riconoscimento della detassazione di cui ai precedenti commi, i contribuenti sono tenuti a produrre, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione, apposita dichiarazione con la quale si dovranno dare prova, allegando idonea documentazione, dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato;

4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

Art. 33 – Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.



6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 34 – Determinazione della tariffa

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con apposita deliberazione consiliare da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine specificato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non viene adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

3. In deroga a quanto sopra ed alla norma dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe della In deroga a quanto sopra ed alla norma dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

4. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

Art. 35 - Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti.

Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg.30 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;



- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 36 –Articolazione della Tariffa del Tributo

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art.14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 0,50% ed un massimo del 2%.

Art. 37 –Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 38 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche



- 1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.**
- 2. La tariffa viene riferita all'unità immobiliare catastale.**
- 3. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data dell'emissione degli avvisi di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nella medesima abitazione per almeno sei mesi nell'anno solare (ad esempio colf, badante che dimorano presso la famiglia).**
- 4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.**
- 5. Per le utenze domestiche detenute o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune di residenza o quello indicato nella dichiarazione dall'utente o, in mancanza, quello di tre unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da verifiche e controlli.**
- 6. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel Comune il numero degli occupanti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata dal contribuente. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.**
- 7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.**
- 8. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito condotti da soggetti privi di utenze abitative nel Comune e non adibite ad attività produttive, commerciali o di servizi, si considerano come utenze domestiche condotte da un solo occupante.**
- 9. Nel caso di svolgimento di attività di "bed and breakfast", il numero degli occupanti ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa sarà dato dal numero dei componenti il nucleo familiare ospitante sommato al numero dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività .**



10. Nel caso di "affittacamere" o di abitazioni affittate per uso turistico è dovuta la quota variabile quale utenza domestica calcolata su un numero di componenti pari ai posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività.

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 39 – Decorrenza del tributo

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 40.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o che il tributo sia stato assolto da altro contribuente.

Non si dà luogo all'abbuono o al rimborso qualora il Comune sia decaduto dalla possibilità di recuperare il tributo dovuto.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 40.

Art. 40 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.



Art. 41 – Classificazioni delle utenze non domestiche

1. Le “utenze non domestiche” sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato “C”.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato “C” viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 42 – Zone non servite

1. La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 700 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica ed al 50% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 59 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 43 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;



- b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano, o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno: riduzione del 20%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a partire dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare a decorrere dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione

Art. 44 – Cumulo di Riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

Art. 45 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste nei precedenti articoli 42 e 43 resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 46 – Tributo Giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.



7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Art. 47 - Tributo Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 48 - Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (mod. F24).

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Per l'anno 2014, in sede di prima applicazione le quattro rate scadono nei mesi di agosto, ottobre, dicembre, gennaio 2015.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 6,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.



5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, ed interessi calcolati al tasso legale dal giorno di scadenza dell'unica soluzione in caso di omesso pagamento o delle singole rate non versate in caso di parziale pagamento e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà con la notificazione di un avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione prevista ex legge di ogni importo non versato.



TITOLO IV^A

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 49 – Disciplina TASI

1. Il presente Titolo disciplina il tributo sui servizi indivisibili (di seguito “TASI”) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Motta Camastra, istituito dall’art. 1 comma 669 e seguenti, L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed ha natura tributaria.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni comuni di cui al Titolo V del Regolamento e quelle normative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 50 – Presupposto impositivo

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 51 - Soggetti Passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per



durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 52 – Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In presenza di più unità immobiliari classificate nella categoria C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposta autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

5. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. Per la determinazione delle aree fabbricabili si rinvia all'art.8 del presente regolamento.

6. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.



In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

7. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

Art. 53 – Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 54 – Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 55 – Aliquote del tributo

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.



6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 56 - Detrazioni

1. La deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote di cui al precedente art. 16 può prevedere detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze nonché per le casistiche previste dall'art. 1, comma 679, della legge n. 147/2013.

Art. 57 – Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- a. Servizio di polizia locale;
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto del costo del personale, dei costi di acquisto di beni e servizi, dei costi relativi ad altre spese correnti, dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

3. Con deliberazione consiliare che stabilisce le aliquote e le detrazioni TASI verranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

4. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 58 - Versamento del tributo

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione



civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

3. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

6. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014, a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

8. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori ad euro 6,00 complessivamente dovute per anno d'imposta.

10. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a



quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

11. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero.



TITOLO V^A

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 59 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
4. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune nel termine indicato dal precedente comma 1 e può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica allegando documento d'identità scannerizzato o PEC. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale sottoscritta dal soggetto obbligato,
5. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al comma 1, se più favorevole.
6. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

Art. 60 – Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.



3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica, allegando copia del documento d'identità.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche:

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.



7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. Il Comune, nei casi in cui sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della detenzione, conduzione dei fabbricati ed aree soggette a tassazione, può iscrivere direttamente il soggetto per il tributo tramite invio di apposita comunicazione.

9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 61 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. E' possibile chiedere la compensazione delle somme versate e non dovute, da utilizzarsi, previa relativa verifica operata dall'Ufficio Tributi, per il pagamento del tributo riferito ad altra annualità.

4. La compensazione può essere effettuata solo se autorizzata dall'Ufficio Tributi. Una volta effettuata la compensazione, il soggetto passivo dovrà darne comunicazione all'Ufficio Tributi.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 62 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 63 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;



- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tecnico, Polizia Amministrativa, Servizi sociali, ecc.) sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Inoltre gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni o variazioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali ed aree soggetti a tassazione od i loro possessori od occupanti, devono invitare il cittadino a presentarsi presso l'Ufficio Tributi per la verifica della regolarità della propria posizione, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più



avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti. E', inoltre, possibile l'emissione di un unico avviso per più annualità.

3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino postale.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 64 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Art. 65 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 66 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.



2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 67 - Rateizzazioni

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario, sia esso riguardante l'imposta o l'accertamento, qualora questo sia superiore ad € 1.000,00, senza applicazione di interessi e superiore ai € 1.000,01 con applicazione di interessi..
2. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall'ufficio dei servizi sociali del comune, il responsabile dell'area tributi può autorizzare il versamento rateale del tributo per importi superiori ad € 600,00 entro il termine di due anni con ripartizione in rate trimestrali, bimestrali o mensili senza applicazione di interessi.
3. Il funzionario responsabile dell'area tributi, su istanza del contribuente, può autorizzare il pagamento rateale del carico tributario entro il termine di un anno con ripartizione in rate trimestrali, bimestrali o mensili. La rateizzazione può essere concessa se l'importo della prima rata viene versata entro il termine di pagamento stabilito dall'avviso di accertamento o liquidazione
4. Nel caso in cui l'importo sia superiore ad Euro 5.000,00 (diecimila), il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del DPR 633/72.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ufficio ad escutere la garanzia – o ad avviare le procedure di riscossione – per l'intero debito residuo previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza di pagamento stabilita dall'avviso di accertamento o liquidazione, fino alla scadenza di ciascuna rata;
6. Il Funzionario Responsabile dell'imposta ha la facoltà di accogliere o rifiutare (con apposite e fondate motivazioni) l'istanza presentata e di concordare con il richiedente un piano di rientro e di estinzione del debito che sia soddisfacente per l'Ente e consono alle reali possibilità del contribuente.

Art. 68 – Importi Minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 69 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 70 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi



comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 71 – Entrata in vigore e norma finali

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.**
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.**



ALLEGATO "A"

SOTTOCATEGORIA	Numero componenti Nucleo Familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
C 1/1	1	0,75
C 1/2	2	0,88
C 1/3	3	1,00
C 1/4	4	1,08
C 1/5	5	1,11
C 1/6	6	1,10



ALLEGATO "B"

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
03. Stabilimenti balneari Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante Autosaloni, esposizioni
07. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
08. Agenzie, studi professionali, uffici
09. Banche e istituti di credito
10. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
11. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
12. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
15. Attività industriali con capannoni di produzione
16. Attività artigianali di produzione beni specifici Banchi di mercato beni durevoli
17. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
18. Bar, caffè, pasticceria
19. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
20. Plurilicenze alimentari e miste
21. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
22. Barbiere, estetista, parrucchiere
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Discoteche, night club
- 25.
- 26.
- 27.
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

